



N° 2499 / 06

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO

Sent. n.

n. 2/06 C.P.

IV sezione Civile, Collegio Fallimentare, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei

n. 4840/2006 R.G.

Magistrati:

Gen. 2054

Dott. Alessandra Chianese

Presidente

Rep. 2970

Dott. Giorgio Jachia

Giudice Est.

In decisione il 27/06/06

Dott. Giulia Carleo

Giudice

Decisa il 28/06/06

ha pronunciato la seguente

Dep. Minuta il

SENTENZA

04 /07/06

DI OMOLOGAZIONE

Publicazione il

DI CONCORDATO PREVENTIVO

04 /07/06

(Art. 180 L.F.- D.L. N.35/2005 - L. 80/2005 ED ART.182 L.F)

nella causa iscritta dapprima al n. 2/06 del Ruolo Concordati

Preventivi e poi al n. 4840/06 R.G. avente ora ad oggetto omologazione di

Per l'oggetto

proposta di concordato preventivo con cessione di beni immobili e con nomina di

Si richiede immediata

liquidatori (art. 180 - 182 l.f.), vertente tra le seguenti parti:

Publicazione

1) SOGIT ITALIA S.r.l. in liquidazione, con sede in Fisciano (SA),

IL Giudice Estensore

località Mandrizzo, Zona Industriale senza numero, Codice Fiscale e

Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno n. 02065610657,

REA n. 205310, in persona del liquidatore dr. Francesco Bifulco - autorizzato ai

sensi dell'art. 152 l.f. con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci - in data 24 febbraio

Oggetto:

2006 n. 145.272 Rep. Notaio Antonello Antonucci di Bassano del Grappa (VI) a richiedere

Omol. Conc. Prev

anche l'ammissione alla procedura di concordato preventivo - rappresentata e difesa

Art. 180 -182 l.f.

dall'avv. Giuseppe Morgia del Foro di Bassano del Grappa nonché dall'avv.



Domenico Gagliardi, presso il cui studio in Torre Annunziata (NA) Via Simonetti n. 22 ha eletto domicilio; con comunicazioni degli atti, pertanto, mediante mero deposito presso la cancelleria fallimentare;



società ricorrente

€

2) PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

Intervenuto

3) NEW DIMENSION PLASTIC, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso avv. Paolo de Maio;

Creditore non favorevole, non opponente,

non costituito ma presente in 'udienza

4) DIMENSION PLASTIC, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso avv. Paolo de Maio;

Creditore non favorevole, non opponente,

non costituito ma presente in 'udienza

5) CAPALDO TRANS SRL in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato dall'avv. Andrea Carpentieri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roccapiemonte alla San Rocco n. 6;

Creditore favorevole non opponente ma costituito

6) SIR INDUSTRIALE in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Montera e Lucchesi

creditore non votante non opponente e non costituito


ricorrente per dich. fallimento, ma presente in 'udienza

7) CONCORDATO PREVENTIVO N. 2/06 in persona del



COMMISSARIO GIUDIZIALE, dr. Eduardo Grimaldi, con studio a Salerno

in via Aliberto Ali n. 2



Commissario Giudiziale autorizzato a non costituirsi

sciogliendo la riserva di cui all'udienza in camera di consiglio in data 27 giugno 2006;

lette le rassegnate:

1. CONCLUSIONI


Per il ricorrente: approvare, ai sensi dell'art. 180, comma quarto, la proposta di concordato preventivo con cessione integrale dei propri beni per la soddisfazione, previo l'integrale pagamento delle spese di giustizia, dei propri creditori privilegiati integralmente e dei creditori chirografari nella misura percentuale del 40,08 %; nominare liquidatore il dott. Francesco Bifulco, attuale liquidatore volontario, iscritto all'albo dei ragionieri commercialisti;

Per il P.M.: parere favorevole reso il 20 giugno 2006;


Per il creditore costituitosi in udienza Capaldo Trans Srl: "riconoscere l'ammissione al credito per € 4.448,20 nonché le spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore".

2. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società ricorrente ha presentato in data 12 aprile 2006 ricorso - in uno ai prescritti documenti - per concordato preventivo con cessione totale di beni e crediti con completo effetto esdebitativo ai sensi del riformulato art. 160 del R. D. 267/1942, limitandosi a prevedere di voler soddisfare integralmente i creditori privilegiati ed i chirografari nella misura prudenziale almeno del 40,08 %. Ha inoltre formulato una indicazione nominativa del





liquidatore.



In seguito:


- veniva fissata l'udienza collegiale del giorno 2 maggio 2006;
- veniva richiesto il parere del Signor Pubblico Ministero in ordine all'ammissibilità;
- perveniva il parere favorevole del P.M. assunto in data 18 aprile 2006;
- veniva celebrata in data 12 aprile 2006 l'udienza prefallimentare in relazione ai ricorsi già pendenti n. 647/04 e 177/06 al cui termine il Giudice Relatore trasmetteva la procedura prefallimentare all'attenzione del collegio;
- veniva depositata in data 26 aprile 2006 - oltre a cd rom con copia informatica degli atti - anche la relazione dell'amministratore;
- veniva quindi chiamata la causa all'udienza collegiale del 2 maggio 2006 allorché si acquisivano formalmente ulteriori atti depositati dalla ricorrente al cui esito il collegio si riservava di deliberare in ordine all'ammissione alla procedura;
- con decreto del 03.05.2006, depositato in Cancelleria il 08.05.2006, il Tribunale di Salerno ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo fissando l'adunanza dei creditori per il giorno 06.06.2006;
- in data 09.05.2006, 11.05.2006, 18.05.2006, 22.05.2006 ai sensi dell'art. 171, 2° comma, L.F., il Commissario Giudiziale comunicava a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato dalla società ed a quelli risultanti dalle scritture contabili l'avviso di convocazione






della predetta adunanza e la proposta della società;

- in data 22.05.2006, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto di ammissione, la società versava sul c/c vincolato all'ordine del G.D. n. 62375,57 acceso presso il Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Salerno la somma di € 100.009,00;
- il Commissario Giudiziale depositava tempestivamente la relazione ex art. 172 L.F. in data 31.05.2005;
- il giorno 06.06.2006 si svolgeva l'adunanza dei creditori ove venivano ammessi al voto n. 73 creditori per un importo complessivo di crediti pari a € 2.793.836,65 ed ove aderendo alla proposta di concordato, votavano favorevolmente n. 25 creditori per un importo di € 1.976.705,02 (pari al 70,75% dei crediti ammessi al voto), mentre esprimevano voto contrario n. 3 creditori per un importo complessivo di € 235.066,32 (pari al 8,41% dei crediti ammessi al voto);
- conseguentemente il Tribunale, su richiesta del Giudice Delegato, disponeva l'apertura del giudizio di omologazione con decreto del 07.06.2006 nel quale si fissava l'udienza per il giorno 27.06.2006;
- in data 15 giugno veniva depositato il parere ai sensi dell'art. 180 l.f. favorevole del Commissario Giudiziale nel quale il medesimo rappresentava che *"come attestato anche dal dott. Donato Olivetto, professionista che ha redatto la relazione ai sensi dell'art. 161, 3° comma, L.F., è da ritenere fattibile, in quanto si fonda su ipotesi realistiche e ragionevolmente conseguibili"*; tale giudizio si fonda sul fatto che in caso di cessione dell'azienda l'attivo stimato, pari a complessivi €







6.266.867,07, risulta di poco inferiore al passivo stimato, pari a complessivi € 6.331.673,94, per cui si potrebbe ipotizzare il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 97,76%; parimenti, in caso di liquidazione separata dei singoli beni (mobili ed immobili) costituenti l'azienda, l'attivo stimato in difetto, pari a complessivi € 5.748.491,94, fermo restando il valore del passivo stimato, pari a complessivi € 6.331.673,94, potrebbe far ritenere ipotizzabile il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 79,82%;

- all'udienza del 27 giugno 2006: a) si acquisiva la dichiarazione del proposto liquidatore di rinuncia al proprio compenso; b) non presenziava il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno; c) erano presenti i difensori della NEW DIMENSION PLASTIC, e della DIMENSION PLASTIC, in persona del legale rappresentante p.t, avv. Paolo de Maio, creditori non favorevoli ma non oppositori e non costituitisi; d) si costituiva in udienza la CAPALDO TRANS SRL Creditore favorevole e non opponente ; ma costituito; c) era presente il difensore della SIR INDUSTRIALE creditore non votante non opponente e non costituito ricorrente per fallimento; d) era presente il COMMISSARIO GIUDIZIALE al concordato preventivo n. 2/06 in persona del dr. Eduardo Grimaldi, autorizzato a non costituirsi

Al termine dell'udienza del giorno 27 giugno 2006, acquisiti tutti i documenti il Collegio si riservava ed alla prima camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.





3. Motivi della decisione

3.1 Approvazione della proposta ai sensi dell'art. 160, secondo

comma

Il Tribunale, ritenuto che la "SOGIT ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" sia un imprenditore commerciale non piccolo e che si trovi in stato di crisi, inteso però come conclamato stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, comma secondo, legge fallimentare, ritenuto che ricorrano le condizioni di ammissibilità descritte e previste dagli artt. 160 e 161 della legge fallimentare, verificata la completezza e la regolarità della documentazione depositata, esaminato l'esito ampiamente favorevole della votazione avvenuta all'adunanza dei creditori nella quale è stata raggiunta e superata la soglia del cinquanta per cento dei crediti chirografari, ritenuto fattibile il piano proposto dalla società ricorrente ai creditori, ritenute sussistenti tutte le altre condizioni previste dalla legge come sopra individuate e riscontrate, approva ed omologa ai sensi dell'art. 180 legge fallimentare la proposta di concordato preventivo per i seguenti motivi.

L. alla


3.2 La proposta di concordato preventivo


Il piano proposto dal debitore prevede un concordato preventivo con cessione totale di beni e crediti con completo effetto esdebitativo che, quindi, si estrinsecherà con:

Spun

1) l'attribuzione ai creditori di tutti i beni della società con conseguente:

- a) integrale pagamento delle spese di giustizia;
- b) integrale pagamento dei creditori privilegiati
- c) pagamento ai chirografari di una somma, che *ex ante*, si ritiene essere





pari ad almeno una percentuale del 40,08 % del credito;


II) la nomina quale commissario liquidatore del dott. Francesco Bifulco, così ritenendo il debitore di ridurre i costi di procedura e di proporre una persona avente la necessaria esperienza tecnica e le caratteristiche professionali richieste dall'art. 28 L.F..

3.3 Concordato Preventivo ed Autonomia Privata

Con riferimento al concordato preventivo - in prima approssimazione e tralasciando tutte le problematiche qui non rilevanti tra le quali quelle attinenti il trattamento dei creditori privilegiati e la disciplina dei concordati pluriclasse - si può ricordare che sono mutate le condizioni di ammissibilità alla procedura, che si è anticipata la soglia d'accesso alla procedura consentendo di presentare la domanda di concordato preventivo anche all'impresa - come descritto nella sentenza di questo Tribunale di omologazione del C.P. n. 1/05, pubblicato anche su http://www.ipsoa.it/Fallimento/documentazione_riforma.asp - in uno stato di crisi non irreversibile, anche all'impresa che non sia ancora inadempiente, anche all'impresa che non possa più conseguire il proprio oggetto sociale, anche all'impresa che non abbia ancora eroso il suo patrimonio e quindi la garanzia dei creditori

E' invece rimasto fermo il principio secondo il quale la proposta concordataria potrà essere attuata soltanto qualora la maggioranza (ora solo pari alla maggioranza per capitale) dei creditori dell'impresa ritenga che ciò corrisponda al loro interesse e, quindi, lo approvi. Conseguentemente, il Collegio fa propria la definizione proposta dal Tribunale di Palermo nel decreto n. 4/05 C.P. laddove descrive il nuovo concordato preventivo come: "






... un procedimento con il quale il debitore mira ad ottenere il consenso dei creditori su di un piano di ristrutturazione dei debiti da lui formulato con la mediazione dell'autorità giudiziaria, consenso che deve essere acquisito nel corso della procedura e non preventivamente ...".


E' opinione comune di tutti i commentatori che si sia attribuito alla libera determinazione del debitore la formulazione del piano concordatario senza più schemi legislativi prefissati e che si è diminuita la percentuale di assenso dei creditori necessaria per l'approvazione del piano. Tuttavia, come vedremo, nella prassi non vi è ancora una piena consapevolezza dei poteri del debitore proponente sicché, come vedremo accade nel caso oggetto di questo giudizio, nel descrivere la propria proposta il debitore si richiama implicitamente al precedente schema legislativo, con una piccola deroga.

Tuttavia, seppure ancora timidamente estrinsecato, il potere di libera determinazione del piano sussiste ed ha conseguenze ancora in parte non esaminate.

In quest'ottica – qui riprendendo una considerazione espressa dal Tribunale di Ancona nel Decreto di omologazione del 29.7.2005 KNOW HOW s.p.a. in liquidazione – non si può non ritenere che *l'accentuazione dell'aspetto negoziale del concordato preventivo determini che l'incontro delle volontà tra debitore e creditori avvenga su di una precisa proposta, la quale deve avere le caratteristiche della certezza nei termini, nelle condizioni, nel contenuto, nei modi di realizzazione e nelle percentuali riconosciute ai creditori.*

L'incontro delle volontà "determina inoltre che le indicazioni di detti elementi abbiano valore vincolante tra le parti, poiché la volontà si è





formata su quell'impegno e su quell'offerta".

In quest'ottica – qui sviluppando le considerazioni che porteranno il Tribunale ad ammettere che il proponente abbia la facoltà di indicare nel piano le modalità di liquidazione e quindi anche il nominativo del liquidatore – il Tribunale nel valutare il piano proposto dal debitore ed accettato dai creditori, verificato esclusivamente che l'accordo sia diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela – avrà ristrettissimi poteri di modificarlo.

Infatti permane ai sensi dell'art. 182 l.f. il potere del Giudice di determinare le modalità della liquidazione qualora vi sia cessione dei beni ai creditori: pertanto, a parere del collegio, soltanto in questo caso il collegio potrà – limitatamente – più che modificare, integrare la proposta del debitore.

Questo è un altro aspetto del nuovo concordato preventivo.


Per contro immutate sono le norme che stabiliscono gli effetti del concordato preventivo vale a dire, oltre all'effettivo esdebitativo, anche (ai sensi dell'art. 157 l.f.) la sospensione delle azioni esecutive e (ai sensi degli articoli 55 l.f. e seguenti) del corso degli interessi e di compensazione.

3.4 I nuovi piani di cessione dei beni ai creditori

Per le considerazioni di cui innanzi, va quindi preso atto che "cessio bonorum" ha perso la sua caratteristica di fattispecie autonoma di concordato; oggi la cessione dei beni ai creditori è soltanto una delle possibili modalità soddisfattive dei creditori, peraltro liberamente regolabile.

La finalità della "cessio bonorum" descritta dal vecchio testo normativo era la liquidazione del patrimonio, e cioè la eliminazione fisica dell'azienda






per il mero soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

In merito agli effetti del vecchio istituto si rilegga una delle ultime decisioni della Suprema Corte - Cassazione civile Sentenza 13/04/2005, n. 7661 - laddove rileva che: "La procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta(va) il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione."

Per contro oggi le parti sono libere non solo di determinare l'entità del sacrificio richiesto ai chirografari (qui tralasciando la questione dei creditori privilegiati perché in questo caso interamente soddisfatti) ma anche se la cessione dei beni avvenga "pro solvendo" o "pro soluto", se le somme appostate a riserva per i crediti contestati debbano essere in caso di vittoria processuale del debitore distribuite tra gli altri creditori ammessi alla procedura o restituite al proponente il concordato preventivo.

Conseguentemente, nell'elaborazione di un piano di cessione il debitore è libero di proporre, ad esempio, che i beni passino immediatamente nella proprietà dei creditori così liberando il proponente all'atto dell'omologazione del concordato. Per contro potrà proporre che la sua esdebitazione abbia luogo se e quando, effettuata la vendita dei cespiti, il ricavato sia distribuito ai creditori. Inoltre potrà proporre che la liquidazione sia compiuta direttamente dagli amministratori della società, senza nomina del liquidatore.

3.5 Requisiti di ammissibilità e di omologazione






Come più dettagliatamente descritto nella già richiamata e pubblicata sentenza 1/05 C.P, il Collegio ritiene che, dall'esame del nuovo tessuto normativo, risultano esservi ancora dei precisi requisiti di ammissibilità, i quali debbono sussistere all'atto della presentazione della domanda, perdurare (ai sensi dell'art. 173 l.f.), per tutto l'arco della procedura e sussistere anche al momento dell'approvazione da parte del collegio della proposta.


Qui non sussistendo sul punto controversia ci si limita, sinteticamente, a ricordare che gli stessi risultano essere: a) la qualità di imprenditore commerciale non piccolo, b) lo stato di crisi; c) la regolarità (ed idoneità) della documentazione prodotta all'atto dell'omologazione; d) l'esistenza di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti; e) la correttezza della formazione di eventuali classi di creditori; f) la sussistenza (ed idoneità ...) della relazione del professionista ex art. 161 l.f. attestativa della veridicità dei dati contabili e della fattibilità del piano; g) l'attendibilità del piano; H) la fattibilità del piano stesso.

All'atto dell'omologazione il Tribunale dovrà verificare inoltre anche la sussistenza della maggioranza richiesta dall'art. 177 l.f.

E' noto che vi sono in giurisprudenza - così come in dottrina- altri orientamenti secondo i quali nessun controllo se non di stretta legalità va posto in essere dall'autorità Giudiziaria tanto in sede di ammissibilità quanto in sede di omologazione (salvo in caso di dissenso qualificato) perché secondo questa linea di pensiero ogni esame della proposta è stato dal Legislatore rimesso ai creditori.

Al collegio pare opportuno segnalare che, invece, il permanere





inalterato del testo degli articoli 162 l.f. e 173 l.f. sia indicativo, inequivocabilmente della necessità che il Giudice continui ad espletare le cennate verifiche, essendogli di regola, sottratto soltanto il controllo sulla convenienza, rimesso ora esclusivamente alla maggioranza dei creditori (salvo il caso del dissenso qualificato).

3.6 Il nuovo secondo comma dell'art. 160 l.f.


Non va dimenticato che attraverso l'art. 36 del decreto legge 30 dicembre n. 273 è stato inserito un nuovo secondo comma nell'articolo 160 legge fallimentare - disposizione già radicalmente modificata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge n. 80 del 2005 - così formulato: «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».


Consequentemente ritiene il collegio che sia opportuno indicare (anche per evidenti ricadute in caso di insolvenze transfrontaliere nelle quali potrebbero in caso contrario determinarsi questioni inerenti l'individuazione della procedura principale) se il concordato preventivo viene omologato, come in questo specifico caso, ai sensi del secondo comma sussistendo lo stato di insolvenza.

3.7 Il requisito della fattibilità del piano

Si è già ricordato il legislatore ha scelto di consentire una totale libertà del contenuto della proposta concordataria e che lo strumento del concordato preventivo può essere utilizzato tanto a fini conservativi quanto a fini liquidatori della realtà aziendale. Si è ricordato anche, brevemente, che una parte della giurisprudenza ritiene che il Tribunale debba esaminare la fattibilità del piano.

Tuttavia, a ben vedere, di fattibilità del piano la rinnovata legge fallimentare non parla né agli articoli 162 e 163, laddove disciplina il giudizio






di ammissione, ne agli artt. 173, 179 e 180, dedicati ai poteri del Giudice durante la procedura ed all'atto dell'omologazione.


Il riferimento alla fattibilità del piano è compiuto esclusivamente nel terzo comma dell'art. 161 l.f. ove, innovativamente, si dispone che "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo."

Certo è che, quindi, l'obbligo di giudicare l'attendibilità dei dati contabili e la fattibilità del piano siano attribuiti dal Legislatore a questa nuova figura, a questo professionista esterno all'impresa.

Come già ricordato il prevalente orientamento giurisprudenziale di merito - vedasi Tribunale di Pescara, R.G. n 458/04, Decreto di non ammissione 20 ottobre 2005, in *il Diritto Fallimentare*, 2006, pagg. 130 e ss; Tribunale Roma, decreto 2 febbraio 2006, R. G. n. 80635/2005 - si fonda, sulla constatazione che art. 161 l.f. onera il professionista attestante a redigere un "... documento rappresentativo non di fatti, ma di un giudizio (di veridicità) e di una prognosi (di fattibilità) motivati (la relazione) ...", corredato di un adeguato supporto motivazionale (Tribunale di Palermo, C. P. 2/06, Decreto del 17/02/2006, Pres. V. I. Marino, Rel. G. M. Nonno). Conseguentemente, secondo questa lettura qui richiamata e condivisa, la condizione per l'ammissione non può essere la formale presentazione di una qualunque relazione di un professionista.

In quest'ottica il giudice nell'esaminare la relazione redatta ex art. 161, comma 3, l.f. dovrà verificare: A) se il professionista abbia compiuto - Tribunale di Messina, seconda sezione civile, decreto 29 dicembre 2005, in il





diritto fallimentare on line - una serie di controlli "... articolati nelle seguenti fasi:

1) accertamento delle scritture contabili e della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori,

2) controllo (sia formale che sostanziale) della rispondenza dei dati esposti nella situazione

economico finanziaria della società, prodotta a sostegno della proposta di concordato, con

le scritture contabili del corrente anno; rilevazione del contenuto dei verbali di verifica

redatti dal Collegio Sindacale e delle relazioni di quest'ultimo organo, per verificare

l'attendibilità delle scritture contabili e dei libri sociali, nonché la corretta redazione dei

bilanci di esercizio chiusi negli anni precedenti al presente; controllo incrociato delle

esposizioni debitorie al 30.09.2005 attraverso il riscontro della documentazione contabile

d'appoggio della debitrice con i documenti provenienti dagli stessi creditori; 3) riesame del

passivo e predisposizione del prospetto relativo al "passivo rettificato" allegato alla

proposta; indicazione, infine, delle passività potenziali, riferibili a contenziosi pendenti o

prevedibili; B) se il professionista abbia attestato "... la veridicità dei dati aziendali e

la fattibilità del piano medesimo ..."; se abbia compiuto una motivata assunzione di

responsabilità in ordine al risultato, in ordine alla veridicità dei dati aziendali

ed alla fattibilità del piano (Tribunale di Messina, seconda sezione civile,

decreto 29 dicembre 2005, Tribunale Torino, Sentenza 17 novembre 2005 n.

436/05); C) se sia ricostruibile l'iter logico che sorregge l'attestazione di

fattibilità, se nella relazione si sia dato "...conto della metodologia seguita nei


controlli effettuati ...". (Tribunale di Monza, fallimento n. 205/05, Tribunale di


Messina, seconda sezione civile, decreto 29 dicembre 2005).

3.8 sentenza

Seppure rimasto un orientamento isolato il Tribunale di Salerno ritiene - come già compiuto per la decisione del concordato preventivo n. 1/05

già richiamato e pubblicato - che la forma del decreto prevista dal novellato






art. 180 l.f. possa essere assunta soltanto qualora non sia stata proposta la cessione dei beni, nel qual caso, non essendo stato abrogato l'art. 182 l.f., si dovrà adottare la forma della sentenza.

Sul punto va ricordato che, per insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione, si può affermare che l'abrogazione implicita di una norma precedente - ai sensi dell'art. 15 delle "disposizioni sulla legge in generale", "preleggi" - è invocabile soltanto quando lo "*ius superveniens*" intervenga a regolare il medesimo rapporto disciplinato dalla legge precedente e quando fra le due disposizioni sussista una tale contraddizione da renderne impossibile la contemporanea operatività, nel senso che l'applicazione e l'osservazione dell'una implicherebbe necessariamente disapplicazione o inosservanza dell'altra.

Il Collegio non ravvede un'implicita abrogazione della norma precedente perché ritiene che il Legislatore abbia deciso di non modificare l'art. 182 l.f. affermando implicitamente che debba essere mantenuta la forma della sentenza per quei casi nei quali a seguito dell'omologazione del Concordato Preventivo vi debba essere cessione di immobili, sicché la sentenza valga come momento prodromico per il successivo trasferimento compiuto però con il decreto di trasferimento. Per contro la forma del decreto dovrà essere impiegata come regola generale. In questi termini non vi alcuna contraddittorietà ed anzi vi è una evidente ragione giuridica sottesa alla scelta compiuta dal legislatore. Del resto non è chi non veda che il nuovo concordato preventivo non è stata poi molto semplificato rimanendo inalterato il susseguirsi delle precedenti fasi e ciò è dovuto proprio al fatto che a seguito dell'omologazione vengono attribuiti effetti costitutivi




all'accordo intervenuto, all'incontro tra la volontà insita nella proposta del debitore e l'accettazione compiuta dalla maggioranza qualificata dei creditori.

Appunto in merito agli effetti dell'omologazione di un concordato preventivo con cessione del patrimonio del debitore va precisato che, oltre agli effetti tipici costituiti dalla parziale esdebitazione del ricorrente, non si rinviene alcun motivo per non confermare il principio giurisprudenziale secondo il quale: a) non si opera un trasferimento agli organi della procedura della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti; b) restano attribuiti agli organi della procedura soltanto poteri di gestione degli immobili finalizzati alla liquidazione; c) il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio.

3.9 Appello o reclamo

Né va dimenticato che in giurisprudenza è controverso se avverso al decreto ex art. 180 l.f. si debba procedere con reclamo sicché qualora sia stato presentato appello si debba disporre la sua conversione come ha deciso la Corte di Appello di Bologna nel Decreto 589/2005 V.G., 27 gennaio 2006. Tale orientamento si fonda sul convincimento che il diniego di omologazione del nuovo concordato preventivo vada reclamato ex art. 739 c.p.c. anche se l'art. 183 l. fall. compie ancora un anacronistico riferimento all'appello.

Per contro la Corte di Appello di Bari nel decreto del 23-24 maggio 2006 n. 76/05 V.G O.P. s.p.a., (partendo come vedremo da un punto di vista assolutamente identico dal punto di vista sostanziale), ha dichiarato inammissibile un reclamo avverso ad un decreto di rigetto dell'omologazione del Concordato Preventivo.



Nella seconda decisione, quella Barese, si afferma che il provvedimento del Tribunale ha gli effetti sostanziali di una sentenza; in quello Bolognese si rileva la natura contenziosa del rapporto processuale che si instaura fra società proponente il concordato ed i creditori oppositori ed atteso l'intervento dell'organo giudicante su posizioni di diritto soggettivo.

Tali affermazioni, del tutto condivise da questo collegio, descrivono efficacemente i limiti di una procedura contenziosa che si svolge nelle forme, *olim*, previste per la volontaria giurisdizione sicché imponendosi una scelta sulla forma del provvedimento pare corretto confermare la decisione sull'utilizzo della forma della sentenza, la quale consente quantomeno una certezza in tema di regime di gravame.

3.10 Spese


Logica conseguenza della tesi qui recepita - seconda la quale il giudizio di omologazione, seppure compiuto con rito camerale, sia connotato dalla natura contenziosa del rapporto processuale che si instaura fra società proponente il concordato ed i creditori oppositori e secondo la quale l'intervento dell'organo giudicante incide su posizioni di diritto soggettivo - , è il ritenere che si debbono liquidare le spese di giudizio ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (come del resto disposto anche nelle citate sentenze di Appello)

3.11 Stato di insolvenza della Sogit

Compiute queste necessarie premesse, va dato atto che dagli atti trasmessi dalla società commerciale debitrice emerge inequivocabilmente la sussistenza del presupposto soggettivo nonché che la società SOGIT ITALIA S.r.l. risulta oggi essere in un profondo ed irreversibile stato di crisi aziendale.

In tal senso valga il ricordare che con atto del 22.12.2005 n. 11.377 Rep.







Notaio Stefano Campanella di Eboli (SA), l'assemblea straordinaria dei soci deliberava la trasformazione della società da S.p.A. ad S.r.l. nonché di approvare, nel contempo, una situazione patrimoniale presentata dall'organo amministrativo che chiudeva con una perdita di € 1.337.767,86; di ripianare la suddetta perdita mediante riduzione del capitale sociale da € 2.450.920,00 ad € 1.113.152,14 e di ridurre, inoltre, volontariamente il capitale sociale dalla suddetta somma di € 1.113.152,14 fino ad € 100.000,00 mandando a riserva la differente somma di € 1.013.152,14. nonché ancora che l'assemblea dei soci tenutasi in data 22.03.2006 approvava il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 che ha registrato una perdita di Euro 681.112,53.

3.12 Regolarità della documentazione prodotta dalla Sogit

Parimenti va dato atto che la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è stata proposta osservando i requisiti formali richiesti dalla nuova formulazione dell'art 161 legge fallimentare essendo stata ritualmente autorizzata - ai sensi dell'art. 152 l. fall. - dall'assemblea straordinaria dei soci della società ed essendo corredata anche da

- 1) copia del verbale dell'assemblea straordinaria;
- 2) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa redatta a firma del legale rappresentante dott. Francesco Bifolco, odierno liquidatore depositata in data 26 aprile 2006;
- 3) relazione tecnica compiuta dal geometra Francesco de Sio
- 4) relazione di un professionista dr. Donato Olivetto il quale attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo;
- 5) stato analitico ed estimativo delle attività e passività ;





6) elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (allegato 21);

7) altra documentazione tra cui scritture contabili e libri sociali

3.13 Attendibilità dei dati e Fattibilità del piano

Il Commissario Giudiziale ha inoltre riferito che i dati contabili esposti dalla società risultano corretti e trovano corrispondenza negli accertamenti da lui compiuti.


Vi è però una sensibile differenza nella valutazione dei cespiti atteso che secondo le stime compiute dai professionisti della procedura i beni sociali sono suscettibili di un possibile maggiore realizzo, il che in termini di fattibilità significa che, qualora gli organi della procedura riescano a spuntare il maggior prezzo supposto, ai creditori chirografari andrà distribuita una maggior somma. Il maggior valore risulta dalla differenza tra il valore stimato dagli organi della procedura in € 6.266.867,07 e quello descritto nel piano e di € 4.303.762,77.

Conseguentemente, tali giudizi del Commissario Giudiziale e degli organi della procedura corroborano anche il giudizio di piena idoneità della relazione del professionista depositata a corredo del piano.

Per completezza va, solo, ricordato che il passivo accertato risulta lievemente superiore avendo gli organi della procedura incluso il debito nei confronti dei dipendenti, debito che è in fase di cessione alla società che ha affittato l'azienda, posizione contabile cui corrisponde però il credito per la locazione della medesima azienda.

Conseguentemente risulta che in caso di cessione dell'azienda l'attivo stimato dagli organi della procedura pari a complessivi € 6.266.867,07,





risulterebbe di poco inferiore al passivo stimato pari a complessivi € 6.331.673,94, per cui si potrebbe ipotizzare il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 97,76%.

Il piano risulterebbe comunque fattibile qualora si decidesse di procedere a liquidazione separata dei singoli beni (mobili ed immobili) costituenti l'azienda atteso che in questo caso gli organi della procedura ritengono probabile un introito pari a complessivi € 5.748.491,94, fermo restando il valore del passivo stimato, pari a complessivi € 6.331.673,94, potrebbe far ritenere ipotizzabile il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 79,82%;

Infine nel caso di liquidazione a prezzo inferiore ai valori stimati dalla procedura si dovrebbe sempre raggiungere la soglia del 40,8 % approvata dai creditori chirografari.

Infatti trattandosi di uno stabilimento industriale in attività è altamente probabile che una delle società acquirenti i prodotti "semilavorati" abbia interesse all'acquisizione della stessa.

3.14 La cessione dei beni proposta dalla Sogit


Nella formulazione del piano la Sogit non ha posto particolari clausole sicché è agevole ricondurre la proposta al *genus* descritto dalla normativa previgente vale a dire con effettivo esdebitativo al momento della distribuzione del ricavato dalla liquidazione.

Nel piano della Sogit, approvato dai creditori, vi è però una clausola attinente l'indicazione del nominativo del liquidatore.

L'affievolimento dei poteri del Giudice in questo campo, nomina del liquidatore, appare del tutto legittimo in quanto il liquidatore non ha poteri



autoritativi (sicché opportuna è la conferma del Commissario Giudiziale).



Pertanto, si procederà alla nomina del liquidatore nella persona proposta dal ricorrente ed approvata dalla maggioranza dei creditori, con indicazione da parte del collegio di concrete modalità di liquidazione non essendo le stesse precisate nell'accordo.

3.15 Le maggioranze

Altro elemento - peraltro incontestato in questa procedura senza opposizioni - sul quale deve riversarsi il controllo del Collegio è quello del voto favorevole della maggioranza dei Creditori, di cui si è già dato cenno nella descrizione dello svolgimento della procedura.

3.16 rigetto istanza di accertamento di credito


Il Tribunale, da ultimo, respinge l'istanza del creditore CAPALDO TRANS SRL di riconoscere l'ammissione al credito per € 4.448,20 atteso che da un lato nella procedura di concordato preventivo non è prevista la fase dell'accertamento dei crediti - sicché come disposto in seguito il liquidatore procederà al pagamento direttamente di tutti i crediti non contestati in relazione ai quali siano esibiti adeguati titoli giustificativi - e d'altro canto in sede di omologazione del piano concordatario il Tribunale ha soltanto il potere di valutare la legittimazione al voto dei creditori.


Peraltro non va dimenticato che tale creditore si è costituito soltanto in udienza, sicché sarebbero condivisibili comunque le eccezioni di tardività dell'istanza formulate dal ricorrente.

4. adempimenti e dispositivo

4.1 approvazione

Conclusivamente il Tribunale - come si è già precisato all'inizio





dell'esposizione dei motivi della decisione - sentite le parti presenti all'udienza camerale, ascoltato il Commissario Giudiziale non costituitosi in giudizio, ritenuto che la "SOGIT ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" sia un imprenditore commerciale non piccolo e che si trovi in stato di crisi, inteso però come conclamato stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 160, comma secondo, legge fallimentare, ritenuto che ricorrano le condizioni di ammissibilità descritte e previste dagli artt. 160 e 161 della legge fallimentare, verificata la completezza e la regolarità della documentazione depositata, esaminato l'esito ampiamente favorevole della votazione avvenuta all'adunanza dei creditori nella quale è stata raggiunta e superata la soglia del cinquanta per cento dei crediti chirografari, ritenuto fattibile il piano proposto dalla società ricorrente ai creditori, ritenute sussistenti tutte le altre condizioni previste dalla legge come sopra individuate e riscontrate, approva ed omologa ai sensi dell'art. 180 legge fallimentare la proposta di concordato preventivo.


4.2 Organi della procedura

In ordine al Giudice Delegato alla procedura si conferma la nomina del Dottor Giorgio Jachia.

In ordine al Commissario Giudiziale si conferma la nomina del Dottor Eduardo Grimaldi.

In ordine al liquidatore il collegio, per le ragioni già descritte in motivazione, nomina il dott. Francesco Bifulco nato a Pagani il 19.06.1964;

In ordine alla nomina del Comitato dei Creditori, tenuto conto dell'entità e della natura dei crediti vantati, si ritiene di chiamare a far parte dello stesso:



[Handwritten signature]



a) in funzione di Presidente Jackson GmbH (Voto favorevole);

b) in funzione di componente Polimeri Europa S.p.a (Voto contrario)


c) in funzione di componente Nova Chemicals Italia S.r.l. (Voto favorevole)

4.3 Direttive di liquidazione

Si formulano inoltre le seguenti direttive e disposizioni:

I) Si autorizzano gli organi fallimentari - tenuto conto: a) dei tempi della procedura iniziata il giorno 11 aprile 2006 e conclusasi in data 28 giugno 2006 con la decisione del collegio; b) del fatto che il Commissario Giudiziale ha proceduto, ai sensi dell'art. 172, primo comma legge fallimentare, nel mese di maggio a compiere un dettagliato verbale di inventario seguito, ai sensi dell'articolo 172, secondo comma, legge fallimentare da una analitica stima compiuta per quanto attiene ai beni mobili dal sig. Giovanni Piemonte e per quanto attiene agli immobili, dal dottor Ingegnere Rosario Autuori; c) che l'azienda risulta locata a terzi - ad omettere la redazione di un secondo inventario, limitandosi all'elaborazione di un verbale di passaggio di consegna tra il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore nel quale si darà atto di eventuali variazioni;

II) Si dispone che entro novanta giorni dal deposito del provvedimento di omologazione il Commissario Liquidatore predisponga un programma di liquidazione dei cespiti da sottoporre, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, alla valutazione non vincolante del comitato dei creditori. Nel programma si avrà cura di valutare, tenendo conto che trattasi di azienda locata, la possibilità di cessione unitaria della medesima, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco. Si preciseranno inoltre le azioni da esercitare.





III) Si dispone che il programma di liquidazione sia poi approvato, dal Giudice Delegato il quale avrà anche il compito di valutare eventuali proposte di modifica di tale programma.

IV) la vendita o comunque il realizzo mediante liquidazione dei diversi cespiti sarà operata, senza particolari formalità, dal liquidatore, al valore di stima ed in ossequio al programma, ma sempre previa autorizzazione del Commissario Giudiziale al quale, tenuto conto delle modalità di scelta del liquidatore, viene attribuita la facoltà di richiedere al predetto differenti modalità e tempi di vendita;

V) sarà altresì necessaria anche l'autorizzazione del Giudice Delegato solo per le cessioni per un prezzo inferiore al valore di stima o in deroga al programma di liquidazione;


VI) saranno disposte adeguate forme di pubblicità anche telematica per la cessione del complesso aziendale e/o per le cessioni immobiliari e, se ritenuto necessario dal Commissario Giudiziale, anche per le altre alienazioni; la spesa dovrà essere autorizzata dal Giudice Delegato;

VII) tutte le somme introitate dalla procedura saranno immediatamente depositate sul già aperto Conto Corrente Bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice Delegato;

VIII) le spese di procedura saranno liquidate in prededuzione;

IX) in relazione all'attivo disponibile si procederà a riparti anche parziali - proposti dal Liquidatore approvati preliminarmente dal Commissario Giudiziale ed approvati definitivamente dal Giudice Delegato - distribuendolo tra i creditori concorrenti secondo le norme di legge;

X) i pagamenti ai creditori avranno luogo previa presentazione dei





titoli giustificativi dei crediti;

XI) il liquidatore, qualora dovessero sorgere controversie in ordine all'entità ed alla natura dei crediti, procederà all'accantonamento di somme pari a quelle contestate e provvederà - sentito il Commissario Giudiziale e qualora autorizzato dal Giudice Delegato - a costituirsi nel relativo giudizio;


XII) il Liquidatore ed il Commissario Giudiziale sottoporranno al Giudice Delegato le questioni attinenti la costituzione nei giudizi in corso ed eventuali transazioni, le quali saranno autorizzate dal Giudice Delegato;

XIII) il liquidatore relazionerà in ordine alle attività svolte ed alla consistenza di cassa al Commissario Giudiziale almeno ogni novanta giorni; tali relazioni saranno trasmesse poi dal Commissario Giudiziale al Giudice Delegato;

XIV) il Commissario Giudiziale manterrà un potere di sorveglianza e relazionerà al Giudice Delegato anche di propria iniziativa;

XV) si attribuisce al Giudice Delegato, il quale provvederà a mezzo di decreti, soggetti a reclamo davanti al Tribunale, ogni competenza ulteriore, tra cui il potere di nominare difensori, tecnici e coadiutori, liquidare i relativi compensi, autorizzare gli atti indicati nell'art. 35 L.F. e comunque tutti quelli di straordinaria amministrazione;

XVI) in esito alla liquidazione dell'attivo, il liquidatore dovrà rendere il conto della sua gestione ai sensi dell'art. 116 L.F. e quindi presentare dapprima al Commissario Giudiziale e poi al Giudice Delegato, che ne prenderà atto, emanando, se del caso, i necessari provvedimenti, una relazione finale, in cui attesti la completa esecuzione degli obblighi derivanti dal presente concordato.





4.4 esecutività

L'esecutività del presente provvedimento è regolata per legge.

4.5 Spese

In ordine alle spese del giudizio di omologazione, stante l'intervenuta modifica normativa e le conseguenti difficoltà applicative ed interpretative appare equo compensarle interamente tra le parti così attribuendo le proprie spese al ricorrente ed ai creditori presenti in udienze nelle forme di cui si è dato atto.

In ordine al compenso del liquidatore si prende atto della sua rinuncia, legittima atteso quanto sopra illustrato in tema di autonomia privata e libera formulazione del piano.

4.6 comunicazioni

Si manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al commissario giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al Liquidatore e per la pubblicazione ed affissione a norma dell'art. 17 L.F., così come previsto dall' art 180 L.F., modificato dal DL 35/2005 conv. con L. 80/2005, nonché per la sua pubblicazione su sito internet <http://www.portaleaste.com> o connesso;


5. Dispositivo


Il Tribunale,

P.Q.M.

definitivamente pronunciando così provvede ai sensi degli artt. 180 e 182 l.f.:

a) ai sensi del nuovo secondo comma dell'art. 160 l.f. accerta e dichiara la sussistenza dello stato di insolvenza della società ricorrente;





b) approva ed omologa la proposta di concordato preventivo presentata ai sensi dell'art. 160 della Legge Fallimentare dalla "Sogit Italia S.r.l. in liquidazione" in data 11.04.2006 ed il piano consistente nella cessione totale di beni e crediti con completo effetto esdebitativo con impegno a soddisfare così i creditori prelatizi al 100% ed i chirografari nella misura del 40,80%;

c) nomina liquidatore, senza compenso per espressa rinuncia, il dott. Francesco Bifolco, nato a Pagani il 19.06.1964, domiciliato per la carica in Fisciano alla Località Mandrizzo - Zona Industriale snc presso la sede della società in concordato, con l'incarico di procedere, sotto la sorveglianza ed il controllo del Commissario Giudiziale e del Giudice Delegato e secondo le modalità di cui alla parte motiva, alla liquidazione di tutti i beni e crediti della Sogit Italia S.r.l. in liquidazione;

d) costituisce il Comitato dei Creditori nelle persone giuridiche

1) in funzione di Presidente Jackon GmbH (Voto favorevole);


2) in funzione di componente Polimeri Europa S.p.a (Voto contrario)


3) in funzione di componente Nova Chemicals Italia S.r.l. (Voto favorevole)

e) ordina depositarsi sul conto corrente bancario con le modalità indicate in motivazione tutte le somme ricavate dalla liquidazione e dispone farsene ripartizione in favore dei creditori, mediante piano di riparto;

f) rimette al Giudice Delegato di stabilire con decreto ogni più precisa modalità per l'esecuzione del presente concordato;

g) l'esecutività del presente è regolata per legge;





h) respinge l'istanza del creditore CAPALDO TRANS SRL di riconoscere l'ammissione al credito per € 4.448,20; non essendo previsto in sede di omologazione della proposta di concordato preventivo l'accertamento dei crediti

i) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio stante l'intervenuta modifica normativa e le conseguenti difficoltà applicative ed interpretative appare equo compensare interamente tra le parti;

l) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al Commissario Giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al Liquidatore e per la pubblicazione ed affissione a norma dell'art. 17 L.F., così come previsto dall' art 180 L.F., modificato dal DL 35/2005 conv. con L. 80/2005 nonché per la sua pubblicazione su sito internet della <http://www.portaleaste.com> o connesso;


g) si dispone la comunicazione al Procuratore della Repubblica in Sede.

Così deciso, in Salerno nella Camera di Consiglio del giorno 28 giugno 2006

Il Giudice Estensore
Dr. Giorgio Jachia

Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Chianese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 4 LUG. 2006

Il Funzionario di Cancelleria
(Dott.ssa Carla FOTUORI)